




Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

Regolamento per l'istituzione e la gestione degli elenchi
degli avvocati e per il conferimento degli incarichi
professionali



PARTE I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Premessa

1.1 Questo Consorzio Universitario al fine di tutelare le proprie ragioni ed i propri interessi, al fine di assicurare la difesa tecnica in giudizio sia nelle controversie attive che passive, nonché in sede extragiudiziaria, ha la necessità di ricorrere ad incarichi legali esterni e disciplinarne la materia.

Art. -2 Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente regolamento disciplina:

- i criteri e le procedure per la formazione di elenchi di avvocati esterni al Consorzio Universitario di Agrigento cui conferire incarichi di difesa e rappresentanza;
- i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni per la difesa e la rappresentanza dell'Ente, di cui all'art. 17, comma 1 lettera d) del Codice degli Appalti n.50 del 18.04.2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.56 del 19.04.2017, giusta delibera ANAC n.907 del 24.10.2018;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto.

2.2 Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

gli incarichi relativi ai sinistri coperti da RCT per i quali la compagnia assicurativa assuma, per il periodo di competenza, la gestione, anche economica, delle vertenze ai sensi di polizza, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Ente assicurato.

Art. -3 Istituzione elenchi degli avvocati per incarichi conferiti dall'Ente

3-1 Sono istituiti quattro distinti elenchi per l'affidamento, da parte del Consorzio Universitario di Agrigento, degli incarichi professionali ai legali esterni suddivisi nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- A. Contenzioso penale
- B. Contenzioso civile
- C. Contenzioso amministrativo e tributario
- D. Contenzioso diritto del lavoro e del pubblico impiego

3-2 L'istituzione degli elenchi distinti per tipologia di contenzioso non determina alcun obbligo in capo all'Ente di conferire l'incarico ai professionisti in esso iscritti .

3-3 L'inserimento negli elenchi avviene su richiesta del professionista singolo e/o dell'associazione professionale interessata a seguito di Avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente e da trasmettersi agli Ordini degli Avvocati e dei consulenti Tributaristi, insistenti sul territorio della Provincia di Agrigento. I professionisti e gli studi associati interessati all'iscrizione possono presentare solo 1 domanda, utilizzando l'apposito modello approvato, indicando massimo due delle quattro Sezioni di Contenzioso, coerentemente al ramo di specializzazione. Le domande di iscrizione presentate con l'indicazione di più di 2 Sezioni o più domande presentate dallo stesso professionista o studi professionali associati non saranno prese in considerazione.



3-4 L'iscrizione del professionista a studi professionali associati nell'elenco della singola Sezione prescelta non determina per lo stesso alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

3-5 I professionisti o studi professionali associati sono inseriti negli elenchi in ordine alfabetico, esclusivamente per comodità di consultazione ed inclusi solo nell'elenco relativo alla sezione di contenzioso prescelta.

3-6 L'inserimento negli elenchi di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello Studio

3-7 Gli elenchi, formati e tenuti dall'Ufficio contenzioso Servizio Affari Generali, possono essere aggiornati semestralmente in modo tale da consentire l'iscrizione a nuove figure professionali, in possesso dei requisiti, previa richiesta di inclusione negli stessi da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° luglio al 31 ottobre di ogni anno. Durante le predette fasi di aggiornamento i professionisti già iscritti nell'elenco potranno regolarizzare la loro posizione sulla scorta di quanto disposto col presente regolamento formalizzando una nuova istanza, sarà consentito, inoltre ai professionisti già iscritti negli elenchi, di formalizzare istanza per il passaggio ad una sezione diversa rispetto a quella di originaria iscrizione.

Art. 4 requisiti per l'iscrizione nell'elenco

4-1 Possono essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 3 gli avvocati singoli o associati che:

- siano iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno un anno;
- si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro il Consorzio Universitario di Agrigento, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti.

4-2 Il mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione.

Art.5 Contenuto delle domande di iscrizione

5-1 L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato utilizzando l'apposito modello approvato. Le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede del Consorzio Universitario di Agrigento via Filippo Quartararo, 6 Agrigento
- a mano presso l'Ufficio Protocollo sito nella medesima sede;
- a mezzo PEC: direzionepoloag@pec.it.

5-2 La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sottoforma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le seguenti indicazioni:

- dati anagrafici e professionali;
- data di iscrizione all'Albo Professionale;
- eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;



- insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- insussistenza di cause ostative d'incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- insussistenza di contenzioso o incarico legale in essere contro l'Ente sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti;
- Indicazione della o delle Sezioni di Contenzioso prescelte;
- espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e del relativo disciplinare d'incarico/scrittura privata/convenzione dove, tra l'altro, sono pattuiti anche i compensi spettanti per l'attività professionale con applicazione delle eventuali riduzioni in esso indicate.

Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum formativo - professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti *rispetto* alla specializzazione dichiarata;
- copia di un documento d'identità firmato e datato.

5-3 La formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dall'Ufficio Contenzioso Servizio Affari Generali e saranno pubblicati sul sito istituzionale. L'eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento.

PARTE II - INCARICHI DI DIFESA DELL'ENTE



Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

6-1 La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Consorzio Universitario di Agrigento;

6-2 La proposta in ordine alla attivazione e/o alla resistenza in giudizio è, di norma, di competenza del Servizio Affari Generali mentre l'individuazione all'interno degli elenchi del nominativo del professionista cui affidare l'incarico di difesa compete al Presidente su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente al conferimento della procura alle liti in capo al difensore come sopra individuato.

6-3 Nell'affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi distinti per tipologia di contenzioso prescelto, si osservano i seguenti criteri:

- tipologia incarico da affidare;
- ramo di specializzazione ed esperienze risultanti da curriculum
- nelle ipotesi di più cause temporalmente contestuali ed aventi lo stesso oggetto, ovvero che possono essere oggettivamente e/o soggettivamente connesse, l'Ente potrà conferire allo stesso professionista più incarichi;

6-4 Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati se non in particolari casi appositamente motivati e comunque da remunerare con unico compenso;

6-5 non possono essere conferiti incarichi ad avvocati che si trovino in condizioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità con l'Ente, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense, condizioni che devono essere accertati al momento del conferimento dell'incarico e che dovranno mantenersi per tutta la durata del processo.

A titolo esemplificativo, si precisa che non può essere conferito l'incarico professionale quando la controparte è un ex cliente dell'avvocato, se non trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e che la natura e l'oggetto del nuovo incarico devono essere comunque diversi da quello già espletato per conto dell'ex cliente.

Art. 7 - Deroghe

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare un professionista anche al di fuori degli elenchi, motivatamente ed in via eccezionale, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti, studiosi della materia, docenti universitari. In tal caso, il provvedimento di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

Art 8 -Onorari riconosciuti al professionista

8-1 Il compenso per l'attività prestata dal legale nominato verrà determinato, di volta in volta, esclusivamente nei limiti dei valori medi di cui alla tabella del decreto ministeriale 10 marzo 2014 n.55 ,modificato con decreto ministeriale 8 marzo 2018 n.37, ridotti del 50% in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con ulteriore riduzione del 20% in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio.

- ⤴ Il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato con "valore indeterminato", viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra €. 26.000,01 e C. 52.000,00. In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire, e alla Specificità della materia trattata, l'Ente, all'atto di conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso tra C. 52.000,01 e €. 520.000,00.
- ⤴ Per le cause il cui valore della controversia nell'atto introduttivo è indicato in misura superiore ad €. 2.000.000,01, si applica la tabella corrispondente allo scaglione precedente, quindi da intendersi sempre quale valore compreso entro lo scaglione da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00, con applicazione, beninteso, dei parametri ivi indicati ridotti nella misura del 50%.
- ⤴ Trovano applicazione gli incrementi previsti dall'art. 4, commi 2 e 4, e, limitatamente ai giudizi penali, dall'art. 12, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, precisando che, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, nel caso in cui la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto verrà ridotto del 20%. Il totale del compenso riconosciuto, maggiorato degli



eventuali incrementi sopra citati, non può, comunque, superare l'importo totale delle fasi esposte al valore mediano del corrispondente scaglione, indicato nei parametri di cui alle vigenti tabelle approvate con il D.M. 55/14;

- ▲ Non *trovano* applicazione tutte le altre ipotesi di incremento dei compensi previsti dal vigente D.M. 55/14 come, ad esempio, gli incrementi per valore, natura e complessità della controversia, pregio dell'opera, complessità dell'affare, per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia, etc.

8-2 In via eccezionale, per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero che assumono elevata rilevanza economica e complessità, i sopra detti compensi vengono stabiliti previa pattuizione con il professionista.

8-3 Qualora il valore della controversia risulti di modesta entità o addirittura inferiore al compenso previsto dai punti precedenti, il compenso verrà di volta in volta pattuito.

8-4 Per le cause definite con esito favorevole per l'Ente e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, al professionista verrà corrisposto esclusivamente l'importo liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive, sostenute e anticipate dal Consorzio, anche se non espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc).

Il compenso spettante al professionista si limiterà, comunque, a quanto convenzionalmente indicato nei superiori punti e meglio specificati nell'allegato disciplinare d'incarico / scrittura privata.

Art. 9 -Corrispettivo e Attività di domiciliazione.

9-1 Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell'apposito disciplinare di incarico. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

9-2 Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di apposita figura tecnica - Consulente Tecnico di Parte -, in ragione anche della natura della controversia, la scelta e la relativa designazione sarà effettuata dall'Ente che provvederà ai relativi oneri ove il CTP dovesse essere professionista non dipendente della stessa.

9-3 Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico come da schema approvato in uno al presente Regolamento.

9-4 I costi relativi alla necessità di domiciliazione rimarranno a carico del professionista incaricato.

PARTE III - Disposizioni comuni

Art. 10 - Obblighi del professionista incaricato

10-1 Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo:

- di aggiornare l'Ente sulle attività inerenti all'incarico;
- relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;



- trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente, memorie di controparte e verbali di udienza);
- di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.

10-2 Il legale ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Responsabile del Servizio Affari Generali propone al Consiglio di Amministrazione la revoca dell'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa, oppure sia tale da incrinare il rapporto fiduciario.

10-3 La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco, ai sensi del successivo articolo 12 per un periodo pari ad anni tre.

10-4 Il legale si impegna, inoltre, a fornire all'Ente, senza alcun onere per quest'ultima, attività consultiva su problematiche anche connesse all'incarico conferito, purché rientranti nel ramo di specializzazione del legale stesso.

Art. 11 - Revoca degli incarichi

11-1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a) venir meno di uno o più requisiti stabiliti per l'iscrizione nel singolo elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 punto 2;

11-2 L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

11-3 La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) determina altresì la cancellazione dagli elenchi degli avvocati.



Art. 12 - Cancellazione dagli elenchi

12-1 Il responsabile Servizio Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- a) nelle ipotesi di revoca dell'incarico disciplinate dall'art. 11, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera e) del punto 11-1;
- b) abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano responsabili di gravi inadempienze;
- e) abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere.

12-2 Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a) la cancellazione dagli elenchi comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

Art. 13 – Atti di transazione

Il Consorzio al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo.

Per tutti i giudizi in cui il Consorzio è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il professionista invia una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

L'Ufficio Contenzioso acquisisce, altresì, dal responsabile del Settore interessato per materia, il parere in ordine alla convenienza per il Consorzio alla transazione e, nell'ipotesi in cui lo stesso sia positivo, invita il legale a stilare lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di apposito atto deliberativo .

Nei casi in cui il Consorzio sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

Il professionista ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino a quel momento (da valutare in proporzione allo stato di avanzamento della causa) senza null'altro pretendere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

PARTE IV - Disposizioni finali

Art. 14 - Polizza assicurativa

Per il conferimento dell'incarico, il professionista deve consegnare copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 15 - Liquidazioni

15-1 La liquidazione della parcella, detratte le eventuali anticipazioni o acconti già corrisposti, dovrà avvenire nel termine di giorni 60 decorrenti dalla data della richiesta per come acquisita al protocollo dell'Ente, a conclusione del singolo grado di giudizio, corredata da tutta la documentazione ritenuta all'uopo utile o richiesta ad integrazione, dall'Ufficio liquidatore, atto a comprovare l'assistenza legale garantita dal professionista.

15-2 Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti gli atti posti in essere a tutela dell'Ente, nonché il fascicolo di parte e relazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM 55/14, come modificato dal DM 37/18, sull'attività svolta per ogni singola fase del procedimento.

Art. 16 - Pubblicità

Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, il Consorzio attua le più opportune forme di pubblicità mediante avviso pubblico sul sito Web istituzionale.



Art. 17 - Trattamento dei dati

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e di aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale *affidamento* dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione dello stesso e troverà applicazione per gli incarichi professionali conferiti dopo la predetta data, nelle more dell'adozione del presente regolamento.

